

SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 1829 2026 –
N. R.G. 00000613 2024 DEPOSITO MINUTA 05 05 2026
PUBBLICAZIONE 05 05 2026

NNUMERO_DOCUMENTO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

QUARTA SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale,
in persona dei magistrati:

Dott.ssa *NOME COGNOME*

Presidente Estensore

Dott.ssa *NOME COGNOME*

Consigliere

Dott.ssa *NOME COGNOME*

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 613/2024 R.G. pendente tra:

(C.F.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli *AVV_NOTAI* *ti NOME COGNOME* ed *NOME COGNOME*, come da procura in atti; P.

APPELLANTE

-contro-

(C.F.) rappresentato e difeso

dagli AVV_NOTAIOTi NOME COGNOME e NOME COGNOME, come da procura in atti; C.F.

APPELLATO

avverso la sentenza n. 117/2024 del Tribunale di Siena, pubblicata in data 9.2.2024, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 3.3.2026 con ordinanza del Consigliere istruttore emessa ex art. 352 c.p.c. in data 3.4.2026 e decisa dal Collegio in data odierna, sulle seguenti

Conclusioni

:

Per parte appellante: 'in via principale e nel merito: per tutti i motivi di cui in narrativa, in riforma integrale dell'impugnata sentenza, rigettare la domanda del Dott. formulata nei confronti di , in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata e,

per l'effetto, condannare il Dott. alla restituzione dell'importo di Euro 14.277,92 indebitamente versato da , ponendo a carico dello stesso anche l'intero compenso professionale liquidato in favore del CTU, come da separato decreto emesso dal Tribunale di Siena; in via subordinata nel merito: per i motivi di cui in narrativa, nella denegata ipotesi di conferma della responsabilità di , rideterminare in punto quantum l'importo dei danni, così come liquidati dal Tribunale di Siena in favore del Dott. e, per l'effetto, condannare il Dott. medesimo a rimborsare a la somma in eccesso indebitamente corrisposta; in via istruttoria: si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova nn. 4, 6-20 non ammessi, indicati nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c., con il teste ivi indicati. Con riserva di produzioni e deduzioni, anche istruttorie. Con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio';

Per parte appellata: ' Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, A) in relazione all'appello proposto da , rigettarlo integralmente in quanto inammissibile e/o comunque infondato in fatto ed in diritto e confermare integralmente la sentenza di primo grado; B) In ipotesi, riproponendo le domande già spiegate in primo grado e rimaste assorbite nella pronuncia impugnata: - respingere e rigettare la preliminare eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta in quanto infondata in fatto ed in diritto, oltre che priva di prova

a sostegno e non correttamente formulata. – Per l'effetto, confermata la legitimatio ad causam della società convenuta, accertata la sua responsabilità per il pregiudizio subito dall'attore per i motivi tutti indicati in narrativa, condannare la stessa convenuta al risarcimento del danno patrimoniale patito dal dott. quantificato in € 6.500,00, derivante dai costi per la riparazione dell'autovettura *TARGA_VEICOLO* targata *TARGA_VEICOLO* applicati dalla concessionaria oltre al danno da mancato utilizzo e fermo forzato della propria autovettura come risulterà dovuto in corso di causa. In subordine, condannare al risarcimento del danno patrimoniale patito dell'attore nella diversa misura che verrà ritenuta congrua e di giustizia. In via istruttoria, si richiama il contenuto di tutti i documenti depositati con la comparsa di costituzione in appello relativi al fascicolo di primo grado ed in ipotesi, riproponendo le istanze rimaste respinte' .

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, aveva convenuto in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Siena, la (di seguito al fine di ottenere – previa declaratoria di responsabilità della convenuta per l'inserimento di gasolio emulsionato con acqua in misura eccedente il limite di legge nel serbatoio della propria autovettura – il pagamento in suo favore della somma di euro 6.500,00, a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti per i costi di riparazione dell'autoveicolo ed il mancato utilizzo della vettura per fermo tecnico. A sostegno della domanda, l'attore aveva esposto che: 1) in data 4.11.2019, mentre era alla guida della propria autovettura *TARGA_VEICOLO* targata *TARGA_VEICOLO*, ove si trovava anche quale trasportata, si era recato presso la stazione di servizio . *INDIRIZZO* sita in località *INDIRIZZO*, Montepulciano ed aveva eseguito un rifornimento di diesel tramite self-service per euro 67,00; 2) dopo il rifornimento, era rientrato presso la sua abitazione, sita a breve distanza dalla stazione riprendendo la propria vettura soltanto in data 11.11.2019 per recarsi a Firenze; 3) in quell'occasione, dopo aver percorso pochi chilometri in autostrada, era stato costretto a fermarsi presso l'officina della concessionaria di Arezzo a causa del mal funzionamento della propria autovettura; 4) il titolare dell'officina, dopo aver riscontrato la presenza di acqua nel carburante in misura eccedente il limite di legge con un test eseguito dai propri dipendenti, aveva accertato il danneggiamento del sistema di iniezione del veicolo e la necessità di sostituire alcuni componenti dello stesso, per un costo complessivo di euro 7.830,46 e 5) la presenza di acqua in eccesso nel carburante era stata poi confermata dalle analisi svolte in data 2.3.2020 dal laboratorio *RAGIONE_SOCIALE*, incaricato sempre dalla , che

aveva accertato il mancato rispetto delle soglie massime ammesse dalle norme UNI EN 590:2017 (nello specifico, l'acqua nei campioni era cinque volte superiore ai valori consentiti).

Si era costituita in giudizio la che aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo concluso alcun contratto di compravendita di carburante con l'attore e non rivestendo la qualifica di rivenditore diretto dello stesso ma quella di produttore ed aveva chiesto, nel merito, il rigetto della domanda.

Al riguardo, aveva dedotto l'assenza di prove della contaminazione originaria del carburante fornito dalla stazione di servizio e del nesso di causalità tra il carburante e il danno riportato dalla vettura del in ragione del fatto che, dai controlli di qualità eseguiti durante le operazioni di consegna del carburante al rivenditore, non era stata rilevata la presenza di acqua e non erano pervenute ulteriori denunce dalla clientela oltre a quella presentata dall'attore.

La causa, istruita mediante produzioni documentali, acquisizione delle prove orali ammesse e svolgimento di una CTU volta ad accertare le cause del guasto alla BMW, era stata decisa dal Tribunale di Siena con la sentenza n. 117/2024, pubblicata in data 9.2.2024, con la quale, il predetto Tribunale, in accoglimento della domanda attorea, aveva condannato la al pagamento in favore del della somma di euro 6.426,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione e interessi ed alla refusione delle spese di lite e di CTU.

Il Tribunale, in motivazione, aveva affermato quanto segue:

' Al fine di esaminare i fatti di causa e decidere sulla domanda spiegata dal contro occorre richiamare l'attenzione sulle norme applicabili al caso di specie, con la doverosa

precisazione che con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., anche a fronte delle difese svolte dal convenuto, questi ha comunque richiesto l'accertamento della di lei responsabilità anche e solo in qualità di produttore.

Infatti, la Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 26514 del 2009, ha affermato che 'nelle cosiddette vendite "a catena" spettano all'acquirente due azioni: quella contrattuale, che sorge solo nei confronti del diretto venditore, in quanto l'autonomia di ciascun trasferimento non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori (restando salva l'azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio); quella extracontrattuale, che è esperibile dal compratore contro il produttore, per il danno sofferto in

dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell'altrui sfera giuridica'.

È incontestabile nel caso di specie che innanzi a distributori self service, privi di evidenti riferimenti a forme gestorie diverse da quelle monomarca esposta, il consumatore sia indirizzato nel rivolgere le proprie istanze all'unico soggetto individuato ed individuabile anche come fornitore.

Circostanza che, peraltro, in sede stragiudiziale è rimasta incontestata da parte della stessa che con missiva del 6.12.19 respingeva ogni addebito sulla scorta di mancate segnalazioni sul punto da parte del soggetto preposto (cfr doc. 1 convenuta), ovvero, di un soggetto comunque inserito all'interno della compagine societaria della convenuta ed in alcun modo equiparabile alla alterità soggettiva propria della gestione altrui evincibile da contratti di affitto e/o comodato che neppure in corso di causa risultano essere mai stati depositati.

La "legitimitas ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento.

Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poichè la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. (fr. CED Sez. 3, Sentenza n. 4796 del 06/03/2006 (Rv. 588202 - 01).

Solo per mero tuziorismo motivazionale occorre in questa sede precisare come il lamentato difetto di legittimazione passiva avanzato dalla convenuta peraltro solo con esclusivo riferimento alla iniziale domanda di accertamento di responsabilità contrattuale, non avrebbe comunque potuto esser accolto difettandovi la prova di un diverso ed altero rapporto gestorio quanto all'indicato distributore .

Soggetto che essa stessa non indica mai con precisione, limitandosi a mere allegazioni documentali di produzione domestica dalle quali appare sotto la dicitura gestore il riferimento societario a certa *RAGIONE_SOCIALE* (cfr doc. 6 di parte convenuta).

A fronte di ciò e dell'avvenuta riformulazione della domanda attorea per come indicata in memoria 183 comma 6 n. 1 c.p.c., anche in termini di accertamento della responsabilità di quale produttore, ritiene il Tribunale, come l'analisi di detto profilo appaia del tutto defatigante a fronte della pacifica riconducibilità del caso de quo all'interno dell'alveo della responsabilità extracontrattuale.

Rapporto tra produttore e danneggiato

Premesso quanto sopra, per quanto riguarda il rapporto tra produttore () ed il Sig. , occorre far riferimento all'art. 120 del Codice del Consumo (che ha ripreso l'art. 8 del D.P.R. 224/1988) il quale prevede che il danneggiato debba provare il danno, il difetto del carburante (che per assurgere a elemento idoneo a configurare la responsabilità del produttore, non deve rimanere in uno stato latente, ma, al contrario, deve provocare effetti di carattere materiale e fisico; tali conseguenze concrete costituiscono la causa prossima del danno) e la connessione causale tra difetto e danno, ovvero sia che il prodotto abbia evidenziato il difetto durante l'uso, che il veicolo colpito abbia subito un danno e che quest'ultimo sia eziologicamente derivante dal primo. Trattasi di responsabilità extra-contrattuale.

Tale previsione è stata puntualmente trasfusa nell'art. 4 della Direttiva 85/374/CEE del Consiglio del 25 Luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle normative degli Stati membri in materia di responsabilità per danni da prodotti difettosi.

Sul produttore incombe la restante parte dell'onere probatorio, ricomprensivo quegli elementi che possano avere avuto un'influenza tale da escludere la configurazione della responsabilità ex art. 118 del Codice del Consumo ai sensi del quale tale responsabilità è esclusa:

se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;

se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione;

se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attività professionale;

se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante;

se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso;

f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata.

Le esimenti previste dal suddetto articolo (oggetto della prova liberatoria) non possono ragionevolmente comportare la deresponsabilizzazione del produttore; lo stesso, infatti, assumendo contezza del difetto, deve in ogni caso attivarsi con diligenza per evitare che si possano creare pregiudizi contro i consumatori-utilizzatori; ciò va fatto attraverso un monitoraggio continuo della sicurezza del prodotto, nonché un'adeguata informazione, in tutte le fasi della messa in circolazione (anche successive alla vendita) (cfr. Tribunale di Catania, terza Sezione civile sentenza n. 2940/2020 del 14 settembre 2020).

Sul soggetto danneggiato incombe l'onere di provare la sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria, dando dimostrazione, in primo luogo, del nesso causale tra il difetto del prodotto e il danno lamentato (vedi ex aliis Cassazione Sentenza n. 13458/2013, in senso conforme Cassazione civ. n. 6007/2007, Cassazione n. 12665/2013).

La prova della difettosità del prodotto può essere data dal soggetto danneggiato anche per presunzioni semplici, ai sensi dell'art. 2729 c.c.

Esame del caso concreto.

Passando al merito va rilevato che nel caso di specie il quadro probatorio degli atti ha fatto emergere che il giorno 4.11.19 l'attore abbia fatto rifornimento presso la stazione *INDIRIZZO*-service n. *INDIRIZZO* sita in Montepulciano *INDIRIZZO* *INDIRIZZO*, pagando il corrispettivo di € 67,00 con la propria carta di credito (doc. 1 di parte attrice).

Circostanza non contestata dalla convenuta e comunque abbondantemente riscontrata dall'estratto della di lui carta di credito nonché dal narrato della teste, all'epoca dei fatti fidanzata non convivente, che con lui si trovava (cfr verbale udienza del 24.3.23).

Il portato dichiarativo della stessa, privo di evidenti elementi di inattendibilità (che certamente non possono presumersi nella esistenza di un legame

sentimentale con l'attore) ha consentito di ulteriore confutare la circostanza che la macchina del sia rimasta ricoverata presso la di lui abitazione sino al suo rientro da un viaggio di lavoro.

In questo senso depongono le dichiarazioni della che ha confermato di averlo accompagnato con la propria auto alla stazione dei treni proprio l'indomani; in questo senso depongono i movimenti registrati dalla sua carta di credito che nel periodo che va dal 5.11.19 al 11.11.19 vedono ordini di pagamento tra Milano, Roma e Napoli (cfr verbale ud. 24.3.23 e doc. 1 di parte attrice).

Ulteriormente dimostrata la circostanza che le problematiche alla sua autovettura sono emerse solo in data 12.11.19 allorquando ripresa la vettura per raggiungere Firenze, il suo tragitto è stato interrotto da un andamento a sobbalzi. Circostanza questa corroborata dai dipendenti della più vicina officina di Arezzo che auditi alla udienza del 24.3.24 hanno confermato di aver accolto il veicolo dell'attore e di aver constatato mediante strumentazione elettronica una problematica all'impianto di iniezione (cfr testimonianze di , rese il 24.3.23).

Che il quantitativo di acqua rilevato come presente nel gasolio estratto dalla vettura dell'attore fosse superiore ai limiti consentiti è circostanza che in questo giudizio può dirsi accertata (cfr doc. 6 di parte attrice e ctu in atti) nonostante il Tribunale abbia preso atto dalla lettura integrale delle operazioni peritali condotte dal proprio consulente che:

dalla visione del filmato contenuto nella chiavetta USB prodotta da parte attrice si veda solo l'operazione di estrazione del gasolio all'interno di un serbatoio, ma non si raffigurano elementi che in modo incontrovertibile ne ascrivano la paternità all'auto del

che il primo screening effettuato in quella sede dagli addetti all'officina non evidenziava la presenza di acqua nel gasolio;

che sono ignote le modalità di conservazione del campione, peraltro analizzato a distanza di 4 mesi dalla *RAGIONE_SOCIALE* (laboratorio a cui ebbe a rivolgersi l'officina ;

che a fronte di questo quadro gli esiti cui è giunta *RAGIONE_SOCIALE* sono stati confutati dal laboratorio di analisi accreditato cui si è rivolto il CTU;

conseguentemente il quantitativo di acqua rilevato nel campione di gasolio oggetto di esame è risultato cinque volte superiore a quello previsto dai regolamenti vigenti.

Ciò posto, e sfumando considerazioni che potrebbero far subodorare altro, appariva incontestato sin dall'inizio che all'atto degli accertamenti compiuti dall'officina per accertare le cause del guasto lamentato non vi fosse alcun altro contraddittore e che ogni atto di indagine sia stato deputato alla veloce ricerca del problema.

Vieppiù che la foto n. 5 allegata anche all'atto di citazione, più che una smentita dei primi accertamenti compiuti dagli addetti della officina appare se del caso rappresentativa dei passaggi prodromici all'inserimento del reagente nel serbatoio della vettura del foto della macchina, foto della pasta bianca sul cacciavite, foto del serbatoio.

Altro è che in seguito alla visione del video, il primo screening non abbia accertato la presenza di acqua; ma detta circostanza è in parte qua spiegata e spiegabile nelle stesse conclusioni rassegnate dal CTU allorquando a pag. 7 afferma che 'L'avaria al sistema di iniezione riscontrato dall'officina al di là dei sobbalzi e strattoni denunciati, non ha costretto il Dott. al fermo

marcia durante il viaggio fino all'officina Non risulta inoltre si fossero palesate spie che indicassero la necessità immediata di ricovero dell'auto o di spegnimento del motore. La presenza di gasolio emulsionato con l'acqua nelle proporzioni di 1000 mg/kg di combustibile non risulta essere compatibile con gli accadimenti descritti in quanto innanzitutto l'acqua depositata dopo 5 giorni di fermo sarebbe rimasta sul fondo del serbatoio al di sotto del pescaggio della pompa ed un percorso privo di asperità come quello autostradale non avrebbe consentito lo scuotimento dell'acqua determinandone l'aspirazione da parte della pompa e quindi l'emulsione con il gasolio' (cfr CTU in atti).

Tenuto conto che questo Tribunale, conviene con le osservazioni complessivamente esposte dal CTU, anche in ragione della loro completezza (salvo apprezzarle diversamente quanto al profilo del nesso di causalità per come ricostruito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione), appare più che verosimile che all'atto dell'inserimento della pasta rivelatrice col cacciavite, questo abbia analizzato il gasolio nella parte superficiale e non nel fondo sul quale, per il principio cennato dal CTU, si era depositata l'acqua. A ragionar diversamente dovrebbe sostenersi che tutti i testi dipendenti della officina abbiano dichiarato falsamente di aver accertato la presenza di acqua nel

serbatoio. Circostanza, questa, allo stato degli atti non sostenibile né ipotizzabile in ragione della loro totale alterità rispetto alle parti in causa e della non indifferente circostanza che il loro intervento avvenne in tempi 'c.d. non sospetti' allorquando ancora non v'era neppure alcuna richiesta stragiudiziale di danno da parte del medesimo.

Le identità di esiti tra gli accertamenti compiuti di *RAGIONE_SOCIALE* a distanza di 4 mesi dal fatto, e dell'ausiliario del CTU dopo ben 4 anni, consentono pertanto di ritenere che nel gasolio presente all'interno della vettura di parte attrice vi fosse un quantitativo di acqua ben superiore al limite regolamentare previsto.

Elemento questo che non può essere posto in discussione sulla scorta di asserite ed incerte modalità di conservazione che nessuna delle parti in causa ha descritto nella loro realtà fenomenica come necessarie ai fini della genuinità della prova scientifica; né di dette modalità ha dato conto lo stesso consulente del Tribunale.

Peraltro, il complessivo compendio documentale offerto da parte convenuta consente solo di accertare che il 2.11.19 ed il 4.11.19 il più volte cennato distributore a marchio sia stato rifornito di carburante vario dal produttore (cfr docc. 12 e 13 parte convenuta).

Non risulta alcun elemento di natura documentale dal quale inferire che all'atto dello scarico del gasolio sia stato effettuato il test teso ad accertare la presenza di acqua, le cui funzionalità operative son ben descritte nella scheda tecnica meglio indicata come allegato 5 di parte convenuta.

Né a diversa conclusione possono portare le dichiarazioni rese dal teste alla udienza del 24 marzo 2023.

Al di là del fatto che esso non risultava in alcun modo legato da precedente vincolo lavorativo col non chiarito gestore del distributore self posto in *INDIRIZZO*, limitandosi a riferire della sua attuale quiescenza da dipendente egli si è limitato a riferire quale sia la procedura operativa che generalmente i gestori devono seguire all'atto dell'arrivo del carburante; non certo che quella procedura sia stata seguita anche nei giorni 2 e 4 novembre 2019 presso la stazione di cui oggi si discorre. (1) Vero che il gestore della stazione di servizio ha in dotazione una pasta chimica rilevatrice in grado di rilevare la presenza di acqua nel carburante, come da documento *NUMERO_DOCUMENTO* che mi si rammostra; R: si è vero; 2) Vero che il gestore della stazione di servizio controlla

la presenza di acqua nel carburante durante le operazioni di stoccaggio del prodotto mediante la pasta rilevatrice in dotazione; R: si lo fanno in maniera episodica. Il controllo viene principalmente effettuato prima e dopo lo scarico della merce. 3) Vero che il controllo della qualità del carburante consiste nell'immergere sino al fondo della cisterna un'asta metrica dotata di una pasta chimica reagente, che in caso di presenza di acqua assume il colore rosso; R: si è vero. 5) Vero che il gestore della stazione di servizio, qualora rilevi la presenza di acqua nel carburante scaricato in cisterna, annota nell'apposita sezione 'note' delle note d'incasso il vizio riscontrato e avverte immediatamente, sospendendo le erogazioni di carburante; R, si questa è la procedura. Cfr. verbale di udienza del 24.3.23).

Peraltro, i docc. 9 e 10 prodotti dalla convenuta relativamente alla 'telemetriche 1 e 2' della stazione oggetto di giudizio che a ragion di parte convenuta rappresentano un monitoraggio costante dei volumi di carburante e di acqua all'interno dei serbatoi, non consentono al Tribunale un compiuto accertamento del loro funzionamento, se non nei limiti delle osservazioni del proprio CTP, allorquando fa riferimento alle 'sonde' (cfr. osservazioni allegato 13 alla CTU *AVV_NOTAIO*).

Leggendo quelle schede si può solo apprezzare che il monitoraggio avviene a cadenza ravvicinata di circa 30 minuti su ogni cisterna ma non ne viene spiegata la modalità operativa con cui le rilevazioni avvengano e, soprattutto, se esse possano ritenersi sovrapponibili alla c.d. che proprio la difesa della convenuta ha eletto a 'prova regina'.

Un risultato che peraltro contrasta, apertamente, sia con gli esiti degli accertamenti compiuti dall'officina nella quasi immediatezza del fatto, sia con quelli successivi di *RAGIONE_SOCIALE* e del laboratorio ausiliario del CTU.

Gli elementi sopra riportati fanno certamente presumere che la causa del danno fosse la presenza di acqua e sedimenti nel carburante.

Ciò in considerazione del fatto che tra il rifornimento (provato e dimostrato da prove orali e documentali) ed il guasto vi è una contiguità temporale decisamente ravvicinata per far pensare ad altre cause, non emerse agli atti e non dimostrate.

Se ne deve dedurre che, attraverso un logico ragionamento deduttivo, il difetto del prodotto (perché inquinato di acqua) e la sua incidenza causale sul danno

(dimostrato anche attraverso la CTU in atti, di cui si dirà infra, e attraverso parte delle fatture depositate) siano certamente accertati.

Ciò assume rilevanza ai fini dell'applicazione dell' art. 120 del suddetto Codice del Consumo.

Va rilevato a tal riguardo che, in materia di illecito civile, il nesso di causalità materiale deve essere accertato secondo il criterio del 'più probabile che non', secondo il quale è possibile pervenire alla conclusione della riferibilità causale dell'evento all'ipotetico responsabile (o al difetto nel caso di specie) solo se esso sia più probabilmente (che non) conseguenza della condotta di costui (o del medesimo difetto nel caso che ci occupa) e la cui concreta operatività risulta dall'applicazione della regola della c.d. probabilità logica (o baconiana) (Cfr. ex multis Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 13872/2020). Mentre nel campo penale il nesso di causalità deve essere provato 'oltre il ragionevole dubbio', nei termini di quasi certezza (V. ex plurimis Cassazione pen. n. 41158/2015) in materia civile va applicata la diversa regola dell'ascrivibilità in termini di preponderanza dell'Evidenza (Vedi Cassazione Sezioni Unite n. 576/2008, Cassazione n. 21619/2007 e da ultimo Cassazione n. 25365/2018) Prova del nesso causale tra difetto al carburante e danni lamentati dall'attore

È questa la sede più opportuna per valutare criticamente gli esiti dell'accertamento peritale condotto sul campione di gasolio conservato da parte attrice presso l'officina di Arezzo che in occasione del primissimo intervento ebbe a rilevare la presenza di acqua superiore al limite consentito.

Questo Tribunale, come già evidenziato in parte motiva, ritiene che gli esiti cui è giunta la consulenza siano condivisibili sia per la completezza dell'accertamento, sia per l'attenta valutazione di tutti i particolari di fatto comunque emersi dalla consultazione degli atti, salvo darne corretta lettura alla luce della complessiva attività istruttoria e della sopra cennata sentenza della Corte di Cassazione civile che all'esito di un annoso dibattito, ha certamente restituito autonomia alla causalità civile.

In via assolutamente preliminare deve ricordarsi, semmai ve ne fosse necessità, che la consulenza tecnica di ufficio non ha un valore probatorio superiore rispetto alle prove orali e/o documentali comunque acquisite dalle parti secondo il principio dispositivo.

Con la CTU il giudice persegue lo scopo di raggiungere una corretta lettura delle avverse allegazioni tecnico-scientifiche, le quali, unitamente, a tutti gli altri

elementi di prova debbono essere valutati ai fini di verificare la fondatezza o meno delle pretese dedotte in giudizio.

Ebbene pur prendendo atto dell'incertezza che lo stesso consulente rappresenta in merito ad alcuni elementi oggetto della sua indagine, lo stesso non ha rammostrato l'impossibilità di procedere ad un giudizio tecnico, salvo evidenziarne, in via di mera ipotesi, il possibile concorso con altri fattori.

Ma questo altro non è che l'essenza del nesso di causalità anche nel diritto civile.

Senza che questo possa costituire appesantimento motivazionale, non bisogna mai scordare che il legislatore del 1942 non ha dettato una disciplina specifica quanto al nesso di causalità civile (da intendersi come nesso materiale).

È questa la ragione per la quale, dottrina e giurisprudenza hanno fatto applicazione delle teorie condizionalistiche proprie della scienza penale, mutuandone principi e varianti fino all'intervento delle cennate Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile nell'anno 2008.

Ma ciò che non può essere posto in discussione è la regola scritta nell'art. 41 c.p., che nel sancire la equivalenza delle condizioni necessarie a produrre l'evento, vede sempre la condotta umana in interazione con cause preesistenti o concomitanti.

Peraltro, l'esclusione della sussistenza del nesso causale è sostenibile e riscontrabile solo ove, l'evento danno sia il frutto di un fattore esterno la cui incidenza sulla serie eziologica sia tale da far assurgere alla condotta umana la natura di mera occasione; nel senso che, eliminando mentalmente la condotta umana (nel nostro caso il rifornimento di gasolio), l'evento (avaria del sistema di iniezione) si sarebbe comunque prodotto.

Il CTU sul punto conclude nel senso di seguito riportato 'Circa le cause che ebbero a determinare l'inservibilità del veicolo di parte attrice è possibile dagli atti rilevare che la vettura è stata recapitata presso la dopo circa 65 km di percorrenza dall'atto dell'ultimo rifornimento. L'avaria al sistema di iniezione riscontrato dall'officina al di là dei sobbalzi e strattoni denunciati, non ha costretto il Dott. al fermo marcia durante il viaggio fino all'officina Non risulta inoltre si fossero palesate spie che indicassero la necessità immediata di ricovero dell'auto o di spegnimento del motore. La presenza di gasolio emulsionato con l'acqua nelle proporzioni di 1000 mg/kg di combustibile non

risulta essere compatibile con gli accadimenti descritti in quanto innanzitutto l'acqua depositata dopo 5 giorni di fermo sarebbe rimasta sul fondo del serbatoio al di sotto del pescaggio della pompa ed un percorso privo di asperità come quello autostradale non avrebbe consentito lo scuotimento dell'acqua determinandone l'aspirazione da parte della pompa e quindi l'emulsione con il gasolio. Per altro un carburante emulsionato immesso nel sistema di iniezione avrebbe determinato l'arresto del motore entro i primi km di viaggio o per lo meno una segnalazione di problematica avaria al motore tale da indurre la parte attrice ad arrestare il mezzo e chiedere l'intervento di un carro soccorso. Rimane il fatto che il sistema di iniezione era in avaria all'arrivo in autofficina anche se non così pesante da determinare il fermo immediato del mezzo. Tale condizione è compatibile semmai con la presenza di residui o impurità nel carburante accumulatosi nel tempo. Analizzando il funzionamento del sistema di alimentazione del motore, una pompa elettrica spinge continuamente il carburante dal serbatoio al motore, (parliamo mediamente di 3/5 litri al minuto per autoveicoli della cilindrata in esame), per poi rimandare quello in eccesso che non viene utilizzato dal motore nel serbatoio. Il combustibile funge anche da fluido termovettore perchè passando attraverso le tubazioni sopra il motore stesso si scalda pertanto dopo 1 ora di funzionamento e vari cicli di scarico il gasolio contenuto nel serbatoio giunge a temperature comprese tra i 35 e 50 °C. A queste temperature, la quantità d'acqua contenuta nel gasolio (fino a 200mg/kg sappiamo che può essere presente) incomincia a vaporizzarsi e a dare origine a condensa depositandosi nelle parti alte del serbatoio, per cui di fatto avviene una separazione distillata dell'acqua dal gasolio. Il gasolio verrà consumato dal motore e l'acqua resterà separata all'interno del serbatoio, con il passare del tempo e dopo molteplici rifornimenti è evidente che vi sarà un accumulo maggiore di acqua nel serbatoio rispetto alla norma prevista per i carburanti e che la stessa andrà anche a depositarsi nel fondo del serbatoio stesso. Particolare rilevanza avrà a questo punto la componente bio presente in percentuale nel combustibile. La parte biologica è idrofila, pertanto succederà che in presenza di acqua libera sul fondo del serbatoio si aggiunga anche la parte di bio diesel contenuta nel gasolio dando origine ad una miscela gelatinosa che potrà in alcuni casi eludere il filtraggio causando anomalie negli iniettori. Naturalmente lo sporco che causa il malfunzionamento è il risultato di un processo piuttosto articolato che in questo caso non può essere imputato ad un singolo rifornimento bensì alla somma di più eventi che si concatenano in un lasso di tempo più lungo. Riguardo il secondo ed il terzo quesito posto dal Giudice si può pertanto

ragionevolmente dichiarare che: le cause che ebbero a determinare la inservibilità del veicolo di parte attrice risultano compatibili con la presenza di contaminazione del carburante ma che tale contaminazione non può essere ascritta completamente all'ultimo rifornimento bensì al risultato di un processo di degradazione della qualità del combustibile più articolato durato evidentemente più cicli di rifornimento e scarico. Pur ammettendo che detta inservibilità sia compatibile con la presenza di un quantitativo di acqua superiore al limite stabilito dalla norma, non è possibile oggettivamente, anche alla luce delle prove documentate che rilevano l'esatto contrario, ammettere il nesso di causalità esclusivo e diretto tra le caratteristiche del campione analizzato da *RAGIONE_SOCIALE* e l'anomalia riscontrata (cfr. pagg. 7 e 8 ctu in atti).

Proprio perché il principio di regolarità causale secondo la teoria condizionalistica, è sempre la risultanza di più fattori nei quali si inserisce la condotta umana, fa parte del ragionamento logico deduttivo risalire da un fatto certo ad uno ignoto; ed in questo il Tribunale ravvisa il riferimento a possibili e probabili precedenti contaminazioni, alle quali si è aggiunta anche l'ultima fornitura causando, secondo la regola del più probabile che non, la rottura del più volte cennato sistema di iniezione. La CTU non ha escluso qualsivoglia efficienza causale tra il carburante contaminato e l'evento dannoso (questa sì che avrebbe comportato una recisione del nesso di causalità), ma ne ha, per contro, limitato la natura a concausa dell'evento.

Concausa in assenza della quale, secondo la regola del più probabile che non, l'evento non si sarebbe verificato secondo quelle modalità ed in quel preciso momento storico.

Pertanto, nel caso di specie risulta altamente probabile che il guasto al veicolo che ci occupa sia avvenuto per un difetto del carburante che per altre cause, data la strettissima connessione temporale verificatasi tra i vari eventi.

Quanto ai costi di riparazione del veicolo, anche con riferimento alle componenti sostituite, nulla quaestio sulla loro effettività e congruità deponendo in tal senso la fattura emessa dalla stessa di Arezzo, il bonifico in pagamento del nonché gli esiti della CTU che in relazione al danneggiamento dell'impianto di iniezione egli ha ritenuti congrui e coerenti nella misura indicata nella fattura prodotta da parte attrice come allegato 14.

Poiché il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e consequenziali, esso comprende anche l'Iva, a meno che, il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione della stessa.

Pertanto, la riduzione della somma dovuta a titolo risarcitorio per come formulata da parte attrice nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., non è inspiegabile, come sostenuto da parte convenuta, ma il rimeditato convincimento che essendo il Dr. un libero professionista, questi può avvalersi del su cennato meccanismo di compensazione quanto all'imposta sul valore aggiunto.

Conseguentemente si stima equo e congruo riconoscere a titolo di ristoro per il danno patrimoniale subito l'importo di € 6426,00 (arrotondando per difetto l'imponibile indicato nella fattura indicata come allegato 14 di parte attrice alla memoria 183 comma 6 n. 2 c.p.c.).

Sotto altro profilo va rilevato anche il produttore non ha offerto idonea prova liberatoria secondo quanto previsto dal citato art. 118 del Codice del Consumo.

Sul quantum debeatur. interessi e rivalutazione monetaria.

Sulla base delle osservazioni sopra riportate può affermarsi che la convenuta va condannata, in qualità di produttore del gasolio immesso nella macchina di parte attrice, al pagamento a favore dello stesso della somma di € 6426,00.

Sulla somma ottenuta vanno aggiunti -trattandosi di obbligazione di valore, - gli interessi c.d. da lucro cessante, siccome riferiti ad autonomi presupposti, avendo la rivalutazione funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, i secondi funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro.

Questi ultimi che, in considerazione della nuova disciplina della determinazione del relativo tasso, si ritiene possano essere individuati nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento, vanno computati, al fine di evitare indebiti effetti locupletativi ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. la nota pronuncia delle sez. un. n.1712 del 1995; nonchè di recente Cass. n.492 del 2001), sulla predetta somma da devalutare alla data dell'evento dannoso e via via rivalutata anno per anno sempre sulla base degli indici ISTAT fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi; da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.

Sul risarcimento del danno per fermo tecnico.

Va rigettata la domanda di parte attrice volta al risarcimento del danno per il fermo tecnico del veicolo per cui è causa. Ciò in conformità alle pronunce di recente emesse dalla Cassazione che, riprendendo un precedente orientamento, ha affermato che il cosiddetto danno da 'fermo tecnico', ossia quello che si concreta nell'impossibilità temporanea di utilizzare il veicolo, non è presunto, ma va provato. Ciò dimostrando, ad esempio, di aver sopportato degli esborsi per noleggiare un mezzo alternativo. Secondo la Suprema Corte, nel nostro ordinamento, infatti, non trovano ingresso i danni in re ipsa e grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il pregiudizio subito. In particolare, il danno non può desumersi dalla mera circostanza dell'indisponibilità del mezzo, né dal pagamento della tassa di circolazione (che prescinde dall'uso del veicolo) e delle spese assicurative (che possono essere sospese); infine, il deprezzamento del bene non è legato causalmente al fermo tecnico, ma alla necessità di procedere alla riparazione del mezzo (cfr. ex plurimis Corte di Cassazione ordinanza 4 aprile 2019, n. 9348).

In atti non emergono allegazioni e prove in merito agli elementi indicati dalla Suprema Corte. '

Avverso detta sentenza ha proposto appello la affidandosi a tre motivi di gravame (con i quali si è lamentata dell'erroneo accertamento del vizio del carburante fornito dalla alla stazione di servizio di Montepulciano e del nesso di causalità tra il rifornimento del 4.11.2019 e i danni riportati dal veicolo del nonché del vizio di extra petizione nel liquidare il quantum debeatur in misura maggiore rispetto a quella documentata) .

Si è costituito in giudizio , che ha chiesto il rigetto dell'appello ed ha riproposto, ex art. 346 c.p.c., le eccezioni dichiarate assorbite, chiedendo, in subordine, il risarcimento anche del fermo auto.

La causa, che segue il nuovo rito civile 'Cartabia', è passata in decisione all'udienza cartolare del 3.3.2026 mediante ordinanza emessa dal Cons. istruttore ex art. 127 ter cpc in data 3.4.2026 e viene decisa dal Collegio all'odierna camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo ed il secondo motivo di gravame (che si reputa opportuno esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro), l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di ritenere sussistente il vizio del carburante da essa fornito alla stazione di servizio di

Montepulciano in data 4.11.2019, poi immesso nel serbatoio ed il nesso di causalità tra il predetto rifornimento ed i danni riportati dall'autovettura di proprietà di quest'ultimo.

In particolare, l'appellante, con riferimento al primo motivo, ha affermato che il giudice avrebbe dovuto tener conto del fatto che la prova del difetto del carburante non era emersa né dalla documentazione prodotta né dalle conclusioni dell'elaborato peritale, mentre, in relazione al secondo motivo, ha sostenuto che il giudice avrebbe dovuto considerare che, dopo aver fatto il rifornimento del carburante diesel, il veicolo aveva percorso oltre 50 km in autostrada prima di arrestarsi presso l'officina e che detta tempistica era inconciliabile con il vizio del gasolio ipotizzato dal conducente ed era indicativa della presenza di residui/impurità/sedimenti accumulatisi nel tempo nel serbatoio i quali, aspirati accidentalmente dalla pompa di iniezione, avevano danneggiato il motore. I motivi sono fondati.

Ed invero – premesso che alla fattispecie in esame va applicata la disciplina dettata dagli artt. 114 e seguenti del Codice del Consumo (d. lgs. 205/2006) in materia di responsabilità del produttore per danni causati da prodotti difettosi – si ricorda che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'onere della prova della difettosità del prodotto, così come del danno e del nesso di causalità tra difetto e danno, è posto, ex art. 120 Cod. cons., a carico di chi si assume danneggiato, atteso che quella del produttore è una responsabilità presunta e non oggettiva, perchè, pur prescindendo dall'accertamento della colpevolezza di quest'ultimo, richiede comunque la dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto.

Incombe, pertanto, sul danneggiato – ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n. 206 del 2005 (cd. codice del consumo), come già previsto dall'8 del d.P.R. n. 224 del 1988 – la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno e, una volta fornita tale prova, incombe sul produttore, ex art. 118 dello stesso decreto, l'onere di fornire la prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto era stato posto in circolazione o che all'epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche (cfr. Cass. civ. ord. n. 11317 del 7.4.2022 e sent. 20.11.2018 n. 29828 e 29.5.2013 n. 13458).

La prova del nesso causale tra il difetto ed il danno può essere fornita dal danneggiato anche mediante presunzioni semplici, purché fondate su indizi gravi, precisi e concordanti e non su automatismi in forza dei quali il dato probatorio si ricava sic et simpliciter da un fatto secondario noto, atteso che non è comunque possibile desumere la pericolosità del prodotto dalla mera

verificazione del danno in sé per sé considerata, che può al più deporre per una indefinita pericolosità del bene, insufficiente a fondare la responsabilità del produttore laddove non venga in concreto accertato che la stessa sia tale da porre il prodotto al di sotto del livello di garanzia e di affidabilità richiesto dalle leggi in materia o dall'utenza (cfr Cass. civ. 28.3.2025 n. 8224).

Tanto ricordato, si osserva che, nel caso di specie, la documentazione posta dall'attore a supporto della propria domanda, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, non appare idonea a fornire la prova né della sussistenza del difetto nel prodotto (acqua in eccesso) immesso nel serbatoio dell'autovettura né del nesso causale tra il presunto difetto ed il danno subito da quest'ultimo, atteso che: a) il video e le fotografie depositate dall'attore, relative all'esame del gasolio contenuto nel serbatoio dell'autovettura da parte dei dipendenti della non raffigurano l'avvenuto cambio di colore del carburante (da verdino a rosso) a seguito del contatto dello stesso con la pasta reagente, nonostante che l'asta con la pasta reagente fosse stata più volte inserita in profondità nel serbatoio, né sono state fornite prove della possibilità di un c.d. 'falso negativo' della stessa; b) non vi era documentazione che attestasse la procedura (che, peraltro, si era sicuramente svolta in assenza della eseguita dai predetti dipendenti dell' per il prelievo dei campioni o la sua conformità con quella stabilita dalla legge (la UNI EN ISO 3170, che definisce le procedure standardizzate per prelevare campioni di idrocarburi liquidi o semiliquidi da serbatoi, cisterne, navi e condutture, assicurando la rappresentatività del campione per analisi chimico-fisiche) per addivenire, in caso di campionamento manuale, ad un'analisi del campione affidabile od il modo in cui i campioni fossero stati conservati nel lungo periodo (quattro mesi) che era trascorso tra il prelievo, avvenuto a metà novembre del 2019 e la consegna degli stessi alla *RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE* (marzo 2020); c) i testi e , tutti dipendenti della , sentiti all'udienza del 23.3.2023, si erano limitati a rispondere 'è vero' ai capitoli di prova relativi all'avvenuta esecuzione del test denominato 'water indicator', mediante l'utilizzo della pasta reagente che segnalava la presenza di acqua nel gasolio ed al prelievo dei campioni, senza descrivere la procedura utilizzata e senza giustificare in alcun modo il fatto che il video da loro eseguito nell'occasione dimostrasse l'esatto contrario e d) la dichiarazione del contenuta nella relazione tecnica dell'intervento, priva di data, eseguita sull'autovettura di proprietà del (del seguente tenore letterale: 'dopo aver effettuato diagnosi strumentale, è emerso che all'interno del serbatoio del veicolo in oggetto era presente del carburante contaminato da acqua, come si può vedere anche dal video e foto allegate' –

vd doc. 3 del fascicolo di parte attorea), oltre ad essere generica, era smentita dal contenuto del predetto video e delle fotografie.

Si osserva, inoltre, che il c.t.u. nominato, in ragione di quanto sopra – pur dando atto del fatto che nei campioni di gasolio sottoposti ad analisi da parte della *RAGIONE_SOCIALE* e dalla vi fosse un quantitativo di acqua superiore di 5 volte i limiti stabiliti da leggi – aveva, tuttavia, sostenuto che: 1) non era possibile affermare con sicurezza che i campioni di carburante prelevati, nel novembre del 2019, dai dipendenti dell' (che erano stati esaminati, nel marzo del 2020, dalla *RAGIONE_SOCIALE*, nonché, nel corso della consulenza d'ufficio dalla nel corso della c.t.u.), facessero effettivamente parte del gasolio contenuto nel serbatoio dell'autovettura del 2) il malfunzionamento dell'autovettura (che, come riferito, vibrava e procedeva a sbalzi) non sembrava essere collegato con la presenza di acqua nel gasolio, perché l'acqua, dopo sette giorni di fermo, si era sicuramente depositata sul fondo del serbatoio, al di sotto del pescaggio della pompa ed il percorso autostradale, in quanto privo di asperità, non era idoneo a provocare lo scuotimento dell'acqua e la conseguente l'aspirazione della stessa da parte della pompa e, quindi, la sua emulsione con il gasolio; valutazione che trovava conferma nel fatto che non si era accesa alcuna spia di segnalazione della problematica di avaria all'interno dell'autovettura, nonostante il lungo tragitto percorso (65 km), né era intervenuto l'arresto del motore (spiegazione che era stata chiaramente mal interpretata dal giudice di primo grado, che l'aveva posta a sostegno della decisione di accoglimento della domanda attorea) e 3) lo stato di avaria del sistema di iniezione dell'autovettura accertato dall'Officina poteva essere stato determinato anche la presenza di residui o impurità nel carburante, che si erano accumulati nel tempo.

In particolare, il c.t.u., a pag. 7 ed 8 della relazione peritale, dopo aver chiarito il funzionamento del sistema di alimentazione del motore, riportato in parte anche nella motivazione della sentenza impugnata ('... una pompa elettrica spinge continuamente il carburante dal serbatoio al motore, (parliamo mediamente di 3/5 litri al minuto per autoveicoli della cilindrata in esame), per poi rimandare quello in eccesso che non viene utilizzato dal motore nel serbatoio. Il combustibile funge anche da fluido termovettore perchè passando attraverso le tubazioni sopra il motore stesso si scalda pertanto dopo 1 ora di funzionamento e vari cicli di scarico il gasolio contenuto nel serbatoio giunge a temperature comprese tra i 35 e 50 °C. A queste temperature, la quantità d'acqua contenuta nel gasolio (fino a 200mg/kg sappiamo che può essere presente) incomincia a vaporizzarsi e a dare origine a condensa depositandosi

nelle parti alte del serbatoio, per cui di fatto avviene una separazione distillata dell'acqua dal gasolio. Il gasolio verrà consumato dal motore e l'acqua resterà separata all'interno del serbatoio, con il passare del tempo e dopo molteplici rifornimenti è evidente che vi sarà un accumulo maggiore di acqua nel serbatoio rispetto alla norma prevista per i carburanti e che la stessa andrà anche a depositarsi nel fondo del serbatoio stesso. Particolare rilevanza avrà a questo punto la componente bio presente in percentuale nel combustibile. La parte biologica è idrofila, pertanto succederà che in presenza di acqua libera sul fondo del serbatoio si aggiunga anche la parte di bio diesel contenuta nel gasolio dando origine ad una miscela gelatinosa che potrà in alcuni casi eludere il filtraggio causando anomalie negli iniettori. Naturalmente lo sporco che causa il malfunzionamento è il risultato di un processo piuttosto articolato che in questo caso non può essere imputato ad un singolo rifornimento bensì alla somma di più eventi che si concatenano in un lasso di tempo più lungo), aveva risposto al secondo ed al terzo quesito nel seguente modo: ' le cause che ebbero a determinare la inservibilità del veicolo di parte attrice risultano compatibili con la presenza di contaminazione del carburante ma che tale contaminazione non può essere ascritta completamente all'ultimo rifornimento bensì al risultato di un processo di degradazione della qualità del combustibile più articolato durato evidentemente più cicli di rifornimento e scarico.' Pertanto, considerato che le risultanze della c.t.u. non sono state efficacemente contrastate dal ctp della parte attrice con le osservazioni critiche avanzate (a cui, peraltro, il c.t.u. risulta aver esaurientemente risposto); che la documentazione prodotta dalla seppur di parte, attestava che a seguito della fornitura del gasolio in data 2 e 4 novembre 2019, non era stata accertata alcuna anomalia del carburante, né altri utenti aveva denunciato situazioni analoghe a quella occorsa al come indirettamente confermato dal teste all'udienza del 23.3.2023 (ove aveva descritto le procedure adottate dai dipendenti della in occasione degli scarichi di carburante); che l'autovettura del era vecchia e che la presenza di una quantità eccessiva di acqua nel serbatoio, i cui effetti si erano manifestati a seguito dell'ultimo rifornimento di carburante, poteva ben essere residua da precedenti rifornimenti, ne consegue che la sentenza va riformata sul punto, con conseguente rigetto della domanda avanzata dal

Non si procede all'esame del terzo motivo di gravame – con il quale l'appellante si era lamentato dell'eccessiva liquidazione del danno in favore della parte attrice – in quanto assorbito nella presente decisione.

La nell'atto di citazione in appello, ha dichiarato di aver dato esecuzione alla sentenza impugnata, corrispondendo alla danneggiata la somma complessiva di euro 14.277,92 in data 20.2.2024 comprensiva anche di spese legali (vd doc C dell'atto di citazione in appello) e di aver anticipato le spese di c.t.u. (circostanza non contestata), chiedendo la restituzione di dette somme, per cui, in ragione della riforma della sentenza, l'appellato va condannato alla restituzione dell'importo

ricevuto a titolo di capitale e spese di lite e di quello anticipato dalla per le spese di c.t.u., pari ad euro 991,00, maggiorati di interessi legali dalla data dei rispettivi pagamenti fino al saldo effettivo.

La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al Giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.

Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale; esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass. civ. ord. n. 9064 del 12.4.2018 e n. 1775 del 24.1.2017, nonché sent. 1.6.2016 n. 11423).

Nel caso di specie, all'esito della lite, atteso il rigetto della domanda avanzata dal nei confronti della quest'ultima ha diritto al ristoro delle spese di entrambi i gradi di giudizio, nella misura liquidata in dispositivo ex D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, in base al valore della controversia (scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00), considerato un impegno difensivo medio, fatta eccezione per la fase trattazione/istruttoria del presente grado di giudizio, in cui il compenso, non essendo state svolte attività istruttorie, va liquidato applicando il parametro minimo.

P.Q.M.

la Corte di Appello di Firenze, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Siena n. 117/2024, pubblicata in data 9.2.2024, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, in totale riforma della sentenza impugnata, così decide:

rigetta la domanda risarcitoria avanzata da nei confronti della

condanna alla restituzione in favore della della somma di euro 14.277,92, corrisposta da quest'ultima in esecuzione della sentenza impugnata, a titolo di capitale e spese di lite e di quella di euro 991,00, anticipata dalla stessa a titolo di pagamento delle spese di c.t.u., che vanno poste definitivamente a carico del oltre interessi legali dalla data dei rispettivi pagamenti fino al saldo effettivo;

condanna a rifondere all'appellante le spese dei due gradi di giudizio che si liquidano, quanto al primo grado, in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre il 15% per rimborso forfettario spese generali, iva e cap come per legge e quanto al presente grado, in euro

4.888,00 per compensi professionali, oltre il 15% per rimborso forfettario spese generali, iva e cap come per legge.

Firenze, così deciso nella camera di consiglio del 30.4.2026

Il Presidente est. Dott.ssa *NOME COGNOME*